

**Circolare informativa al servizio delle Imprese**

Tavagnacco, 18 Luglio 2016

n. 7/2016

## Novità in materia di aliquote IVA

Si informa che la legge n. 122/2016 pubblicata sulla G.U. del 8/07/2016 che entra in vigore il 23/07/2016 ha modificato le aliquote iva applicabili alle cessioni di basilico, rosmarino, salvia ed origano e preparati per risotti.

Precisamente andrà applicata **l'aliquota iva del 5%** alle cessioni di:

- basilico, rosmarino e salvia, freschi destinati all'alimentazione (prima soggetti al 4%);
- piante allo stato vegetativo di basilico,

rosmarino e salvia (prima soggette al 10%),  
- origano a rametti o sgranato (prima soggette al 22%).

**I preparati per risotti saranno soggetti all'aliquota iva del 10%.**

**Le nuove aliquote iva sono applicabili alle cessioni effettuate a decorrere dal 23/07/2016.**

## Agevolazione con Maxi Ammortamento - Ultimi chiarimenti dalla Agenzia Entrate

Il Fisco aiuta le imprese e i liberi professionisti che acquistano beni strumentali nuovi. Con la circolare n. 23/E l'Agenzia fornisce tutte le del cosiddetto indicazioni per usufruire "super ammortamento", l'agevolazione, introdotta dalla legge di Stabilità 2016, che prevede l'incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 e comporta quindi un più alto "sconto" fiscale. Il maggior costo, che viene riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato a deduzione del reddito attraverso le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria indicati in dichiarazione. Rientrano nell'agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi che siano strumentali all'attività d'impresa o professionale. La nuova circolare illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda

anche i veicoli a motore: sia i mezzi esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico, sia quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, sia, infine, quelli utilizzati per scopi diversi (con deducibilità limitata e limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione). Nella circolare è stato precisato che qualora in un esercizio di imposta si usufruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, la differenza non dedotta non potrà essere recuperata in alcun modo nei periodi successivi. Possono usufruire del super ammortamento tutti i titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e i lavoratori autonomi che svolgono arti o professioni anche in forma associata. Agevolazione aperta anche ai contribuenti minimi e a coloro che rientrano nel "regime di vantaggio" per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, le stabili organizzazioni nel

territorio dello Stato di soggetti non residenti e gli enti non commerciali per quanto riguarda l'attività commerciale eventualmente esercitata. Non possono godere dell'agevolazione, invece, le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario, visto che nel loro caso il reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi. La circolare chiarisce che se il bene o il contratto di leasing è

ceduto prima della completa fruizione della agevolazione le quote di maggiorazione già dedotte non devono essere restituite ma quelle che rimangono non sono utilizzabili né dal cedente né dal cessionario. Secondo l'Agenzia delle Entrate le migliori sui beni di terzi godono del maxi ammortamento a condizione che siano costituite da beni con una propria funzionalità e che siano iscritti tra le immobilizzazioni materiali. Diversamente trattasi di costi pluriennali non agevolabili.

## **Sanzioni per impianti di video sorveglianza senza autorizzazione**

Il Ministero del Lavoro, con la nota del 1 giugno 2016, ha ribadito che il mancato rispetto della norma in materia di videosorveglianza è punito con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno. Si ricorda infatti che, la legge n. 300/1970, modificata dal D.lgs. n. 151/2015 in attuazione del Jobs Act, prevede che: *"Gli impianti di audiovisione e gli altri strumenti da quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali (...). In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali."*

Il Ministero del Lavoro ribadisce che anche dopo la riforma del Jobs Act, la norma prevede che

l'installazione di un impianto di videosorveglianza non possa avvenire antecedentemente a (e quindi in assenza di) uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza di esso, alla intervenuta autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente. La condotta criminosa è rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell'impianto, a prescindere dal suo effettivo utilizzo.

La nota precisa che qualora nel corso dell'attività ispettiva, venga riscontrata l'installazione di impianti audiovisivi senza il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali o l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro competente nel territorio, l'Ispettore deve fissare un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Conseguentemente, trattandosi di apparecchiature per la cui rimozione è necessario l'intervento di personale specializzato, il tempo da assegnare dovrà essere congruo.

**Attenzione!!!!**

**Stanno arrivando bollettini precompilati per l'adesione ad una  
piattaforma web di servizi pubblicitari**

**I'invio viene fatto da una società denominata SERVIZIO IMPRESE .**

**Non siamo noi**

**Visita il nostro sito [www.servizi.imprese.ud.it](http://www.servizi.imprese.ud.it)**

**Troverai tutti gli approfondimenti, le informazioni sui servizi, le attività della società,  
news, le circolari sulle problematiche che interessano le imprese**